



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/110/CR09/C5

DOCUMENTO CONTENENTE PROPOSTE EMENDATIVE ALL'A C. N. 4240-B - MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Nell'ultimo periodo si assiste alla frenetica emanazione di disposizioni legislative che incidono sulla disciplina ambientale ed in particolare a modificazioni non sempre omogenee, spesso anche contraddittorie, alle norme sulla gestione dei rifiuti.

Le Regioni hanno più volte sottolineato la necessità di introdurre alcune modificazioni ragionate alla Parte IV del decreto legislativo 152/2006; tuttavia i suggerimenti forniti non sono stati tenuti in alcun conto.

Con riferimento poi ai decreti legge di recente emanati i pareri resi dalle Regioni e Province Autonome in sede di Conferenza Unificata e le conseguenti richieste di modifica non hanno avuto alcun esito, pur rappresentando questioni di rilevante importanza per una efficace ed efficiente gestione dei rifiuti.

Si intende ora, in occasione dell'esame presso la competente Commissione parlamentare del disegno di legge AC 4240 - B, presentare nuovamente le richieste che si ritengono indifferibili, unitamente alle osservazioni e agli emendamenti al testo della norma al fine di ottenere un intervento normativo esaustivo e coerente.

Le modifiche contenute nel suddetto disegno di legge costituiscono infatti interventi di tutto rilievo che richiedono un raccordo con i soggetti istituzionali, come le Regioni, che operano sul territorio e che sono chiamati ad effettuare scelte programmatiche e di pianificazione che sono incise dalla disciplina predetta.

Qui di seguito si illustrano le questioni ritenute di maggior interesse per le Regioni, mentre si rinvia al successivo prospetto per le indicazioni di dettaglio e per la formalizzazione degli emendamenti al testo.

La questione più rilevante è senza dubbio quella introdotta **dall'articolo 6** e inerente la **possibilità, per quanto concerne il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di procedere all'aggregazione delle aziende a totale capitale pubblico operanti a livello di ambito al fine di costituire autorità d'ambito e ottenere in tal modo affidamenti in deroga all'articolo 4 del decreto legge 138/2011.**

Tale previsione desta forti preoccupazioni in quanto destinata a preconstituire una aspettativa nelle aziende attualmente titolari delle gestioni di vedersi contemporaneamente confermate le predette funzioni gestorie in deroga alle previsioni della normativa generale sui servizi pubblici locali appena varata e – quel che è peggio – attribuite anche le funzioni di organizzazione e controllo del servizio dalle stesse gestite.

Quanto sopra contrasta con i principi della materia che, per come disciplinata sia dal vigente d.lgs. 152/2006 sia dalla sopra richiamata normativa sui servizi pubblici locali, si fonda invece sulla netta distinzione tra la funzione “pubblica” di organizzazione e controllo del servizio (da attribuirsi agli enti locali ricadenti negli ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni) e la funzione “imprenditoriale” di erogazione materiale del servizio (da attribuirsi invece o mediante procedure competitive ad evidenza pubblica o mediante affidamento a società a capitale interamente pubblico che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta “in

house" e solo se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui).

Tale distinzione, che ha improntato sin dalle origini (d.lgs. 22/1997) la riforma del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, trova la sua ragion d'essere nella necessità di evitare, a beneficio degli utenti del servizio e dell'intera collettività, le distorsioni e le inefficienze tipiche del c.d. "controllato-controllore", che al contrario la norma in esame tende a reintrodurre.

È bene ricordare inoltre che è tuttora pendente il termine (previsto dall'articolo 2, comma 186 bis della legge 191/2009 e prorogato al 31 dicembre 2012) entro il quale le Regioni sono chiamate a riattribuire le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito (quelle stesse cui si fa riferimento nell'articolo in questione), di cui è espressamente prevista la soppressione a far data dall'entrata in vigore della legge regionale.

Le aspettative che l'articolo 6 del disegno di legge AC 4240-B crea nelle società di gestione è dunque così appetibile (organizzare, pianificare, gestire e autocontrollarsi) che potrebbe verosimilmente mettere in discussione le legislazioni regionali appena approvate in attuazione della sopra richiamata l.r. 191/2009 e sicuramente costituire un ulteriore elemento di freno all'approvazione dei disegni di legge tutt'ora pendenti presso i Consigli regionali.

Altra questione rilevante è costituita dalla previsione dell'**articolo 3** laddove introduce la definizione di "**digestato da non rifiuto**" senza dettare una disciplina specifica, ma limitandosi a fare rinvio, per l'utilizzo del medesimo, alla vigente normativa per gli ammendanti.

Il semplice inserimento della definizione di "digestato da non rifiuto" all'articolo 183, comma 1, lett. ff) del d.lgs. 152/2006 non comporta di per sé l'esclusione dalla nozione di rifiuto del digestato ottenuto dalla digestione di prodotti o di sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis, lasciando quindi insoluta la problematica relativa alla classificazione del digestato come rifiuto o meno. Dall'esame della nuova definizione non si comprende infatti se occorra essere autorizzati ai sensi della disciplina sui fertilizzanti (d.lgs. 75/2010) oppure dimostrare esclusivamente il possesso dei requisiti tecnici.

Non risulta inoltre opportuno nemmeno l'inserimento dell'emendamento all'articolo 185 del più volte citato d.lgs. 152/2006, in quanto tale articolo, che detta la disciplina delle esclusioni dalla normativa sui rifiuti, è la trasposizione letterale della disciplina comunitaria in materia e lo stesso è attualmente oggetto di richiesta di chiarimenti al Ministero dell'Ambiente a causa della formulazione, apparentemente contraddittoria, dei commi 1, lettera f) e 2, lettera b) proprio riguardo alle materie fecali utilizzate in impianti di produzione di biogas.

Poiché ciò può indurre gli operatori del settore a sostenere tesi interpretative diversificate che si pongono a scavalco tra la normativa sui rifiuti, quella dei reflui e/o la disciplina dell'uso di ammendanti e fertilizzanti, le Regioni propongono da tempo (vedasi il parere espresso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in sede di conversione del decreto legge 5/2012) un emendamento che prevede l'introduzione di un ulteriore comma all'articolo 184 bis (nozione di sottoprodotto) e risponde all'esigenza di fare assoluta chiarezza con riferimento a fattispecie che, per le condizioni ivi previste, possono escludersi dalla nozione di rifiuto e trovare nella normativa attuativa dell'articolo 112 del d.lgs. 152/2006 più idonea disciplina.

Continuando l'esame del disegno di legge si evidenzia l'**articolo 8** che introduce modificazioni all'articolo 205 del d.lgs. 152/2006 aventi ad oggetto "**misure per incrementare la raccolta differenziata**". In realtà lo scopo principale della norma è quello di prevedere un incremento del riutilizzo di beni e una riduzione della produzione dei rifiuti.

Le Regioni, nell'ambito degli emendamenti presentati al predetto articolo, propongono preliminarmente di inquadrare correttamente tale attività.

Nella medesima ottica propongono di incentivare il riutilizzo di beni usati ancora funzionanti consentendo di poter destinare aree all'interno dei centri di raccolta deputate al deposito di tali beni, senza che questi siano classificati come rifiuti.

Richiedono infine di prevedere nuovamente, come stabiliva il decreto legislativo 22/1997, una semplificazione per le associazioni di volontariato e le ONLUS che effettuano raccolta di rifiuti urbani non pericolosi per finanziare le proprie attività sociali.

Per quanto concerne **l'articolo 9**, si apprezza l'introduzione di una semplificazione per il trattamento tramite **compostaggio aerobico o digestione anaerobica cosiddetto "di prossimità"** dei rifiuti organici urbani biodegradabili prodotti da cucine e mense, da mercati e da giardini e parchi qualora non superino i quantitativi prefissati dalla medesima norma.

Tale previsione tuttavia necessita di ulteriore semplificazione se si intende operare concretamente per la diffusione di tale pratica. A tal fine si richiede di prevedere una semplificazione anche per il trasporto in conto proprio di rifiuti organici da parte di utenze non domestiche ai sistemi di trattamento di cui all'articolo 9. Nello specifico si propone che i soggetti in questione non siano tenuti all'iscrizione all'Albo, ai sensi dell'articolo 212 comma 8, e non siano soggetti agli adempimenti previsti dall'articolo 193 del d.lgs. 152/2006.

Per rendere operativo il compostaggio di prossimità sin dall'entrata in vigore della legge, poiché la norma prevede l'emanazione di un decreto ministeriale attuativo che individui le modalità di abilitazione del responsabile dei predetti impianti, si richiede infine di prevedere che fino alla emanazione del predetto decreto l'individuazione del responsabile sia effettuata dal titolare dell'impianto tra professionisti o, nel caso di enti pubblici, anche tra i propri dipendenti, in possesso delle necessarie competenze professionali in materia di rifiuti comprovati da titolo di studio e/o dal curriculum professionale.

Il disegno di legge prevede, **all'articolo 16**, comma 4, lettera d), una **semplificazione per il trasporto dei rifiuti, anche pericolosi, prodotti dagli imprenditori agricoli**. Al fine di incentivare la raccolta differenziata di tutti i rifiuti, si richiede di estendere la predetta semplificazione anche al trasporto in conto proprio dei rifiuti assimilati ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm) effettuato dalle altre utenze non domestiche. Si segnala che tale previsione non comporterebbe rischi per l'ambiente in quanto si tratta di trasporto elusivamente di rifiuti non pericolosi.

Si segnala infine la necessità di coordinare **l'articolo 17** del disegno di legge avente ad oggetto i **rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche** con lo schema di decreto interministeriale recante modifiche al decreto dell'8 marzo 2010, n. 65 per il quale le Regioni hanno provveduto a rendere il previsto parere in sede tecnica in data 5 giugno e di prossimo inserimento all'ordine del giorno della Conferenza Unificata.

Le Regioni propongono inoltre **due emendamenti, tra loro collegati, in materia di concessioni di derivazioni di acqua ed inerenti il parere dell'Autorità di bacino** sulla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o ideologico.

Tali emendamenti, anch'essi già promossi dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in sede di Conferenza Unificata sul d.l. 5/2012, sono ritenuti indispensabili per rispondere alle istanze e ai principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa ormai recepiti in ogni recente provvedimento di regolazione dei procedimenti di carattere complesso che vedono coinvolti una pluralità di interessi e di amministrazioni interessate, quali ad esempio quelli concernenti la Valutazione di impatto ambientale (VIA), lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) o l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (d.lgs. 387/2003).

La previsione dei pareri dell'Autorità di bacino, ed in particolare della nomina da parte del Ministro dell'ambiente di un commissario *ad acta* nel caso di mancata espressione del predetto parere nel termine di 60 o 90 giorni, rispettivamente per le piccole o le grandi derivazioni, risulta infatti palesemente in contrasto con le sopra richiamate istanze di semplificazione.

Le valutazioni sulla compatibilità dell'utilizzazione dell'acqua richiesta con le previsioni del Piano di tutela delle acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico – oggi oggetto del parere dell'Autorità di Bacino - ben potranno essere compiute dall'Amministrazione procedente che, nel corso dell'istruttoria, ha proprio il compito di verificare la compatibilità dell'intervento proposto con le disposizioni normative e la sua coerenza

con gli strumenti pianificatori vigenti, nel rispetto della disciplina che ogni Regione si è data per il rilascio delle derivazioni di acqua pubblica e nella quale trovano concreta applicazione i principi di semplificazione, razionalizzazione e snellimento dei relativi procedimenti amministrativi.

Le Regioni e Province autonome inoltre, constatato come le Autorità di bacino istituite ai sensi della legge 183/2009 siano tuttora in regime di *prorogatio* e ritenuto che l'approccio per distretti idrografici di cui alla direttiva Quadro 200/60/UE debba essere al più presto ed in concreto realizzato, **sollecitano nuovamente la ripresa dei lavori per la revisione della Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.**

Si intende infine prospettare una questione in materia di classificazione dei rifiuti, non trattata dal disegno di legge in esame, ma che si rende necessario affrontare al fine di superare l'annosa questione relativa al **regime da applicare ai rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani.**

E' infatti intenzione delle Regioni operare affinché il rifiuto urbano possa restare tale, ancorché trattato, fino alla fine del proprio ciclo di vita ovvero sino a quando non necessita per il suo utilizzo di ulteriori trattamenti, per consentire di operare una efficace programmazione e gestione dei medesimi all'interno della Regione in cui sono stati prodotti, così come previsto dai principi di prossimità e di autosufficienza enunciati dagli articoli 182 e 182 bis del d.lgs. 152/2006 ovvero la loro circolazione fuori dall'ambito di produzione solo a seguito di accordi istituzionali tra le Regioni.

Come noto, il decreto legislativo 4/2008, nell'ambito della prima modifica organica introdotta al d.lgs. 152/2006, ha soppresso la lettera n) del comma 3 dell'articolo 184 che classificava come rifiuti speciali "*i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani*". A seguito di tale intervento e al fine di superare la situazione di incertezza venutasi successivamente a creare il Ministero dell'Ambiente nel giugno 2009 ha reso un parere volto a chiarire che tali rifiuti "*sembrano*" da ricondurre alla categoria dei "rifiuti urbani".

Poiché tale parere, stante il dettato legislativo vigente, è stato contestato dagli operatori del settore ed è stato oggetto di contrasti giurisprudenziali, si rende necessario precisare con chiarezza e nell'ambito di un provvedimento di rango normativo che tale rifiuto resta soggetto al regime dei rifiuti urbani.

Roma, 25 luglio 2012

Emendamenti e osservazioni delle Regioni e delle Province autonome

Atto Camera dei Deputati C. 4240-B

Osservazioni e Proposte regionali

Art. 01

(Modifica all'art. 7 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e dall'art. 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia uso delle acque pubbliche)

1. L'articolo 7, comma 2 del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'articolo 96, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è abrogato.

2. All'articolo 166, comma 1 le parole "L'Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata." sono soppresse.

La previsione dei pareri dell'Autorità di bacino, ed in particolare della nomina da parte del Ministro dell'ambiente di un commissario *ad acta* nel caso di mancata espressione nel termine di 60 o 90 giorni, rispettivamente per le piccole o le grandi derivazioni, risulta palesemente in contrasto con le istanze e i principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa ormai recepiti in ogni recente provvedimento di regolazione dei procedimenti di carattere complesso che vedono coinvolti una pluralità di interessi e di amministrazioni interessate, quali ad esempio quelli concernenti la Valutazione di impatto ambientale (VIA), lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) o l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (d.lgs. 387/2003).

La compatibilità dell'utilizzazione dell'acqua richiesta con le previsioni del Piano di tutela delle acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico ben potrà essere compiuta dall'Amministrazione precedente che, nel corso dell'istruttoria, ha proprio il compito di verificare la compatibilità dell'intervento proposto con le disposizioni normative e la sua coerenza con gli strumenti pianificatori vigenti, nel rispetto della disciplina che ogni Regione si è data per il rilascio delle derivazioni di acqua pubblica nelle quali trovano concreta applicazione i principi di semplificazione, razionalizzazione e snellimento dei relativi procedimenti amministrativi.

Art. 01 bis

(Modifica all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di autorità di bacino distrettuale)

1. Il comma 8 dell'articolo 63 è abrogato.

La norma contrasta con le disposizioni di cui al d.lgs. 112/1998 in materia di attribuzione alle Regioni della gestione del demanio idrico nonché in materia di esercizio delle funzioni concernenti Consorzi di Bonifica, funzioni queste già compiutamente attribuite alle Regioni per effetto dell'art. 73 del D.P.R. 616/1977.

Art. 01 ter

(Modifica all'art. 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia dighe)

1. Al comma 8, dell'articolo 114 del le parole "sono tenuti a presentare il progetto di cui al comma 2 entro sei mesi" sono

sostituite da **“sono tenuti a presentare il progetto di cui al comma 2 entro dodici mesi”**

La proposta mira a rendere ragionevoli i tempi per la presentazione dei progetti di gestione da 6 mesi ad 1 anno dalla data di entrata in vigore del nuovo DM

Art. 1

(Modifica all'art. 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scarichi idrici)

1. All'articolo 124, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con esclusione degli scarichi contenenti sostanze pericolose, l'autorizzazione è valida per sei anni dal momento del rilascio».

1. All'articolo 124, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo periodo è sostituito dal seguente: « **Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,** l'autorizzazione è valida per sei anni dal momento del rilascio, **con esclusione delle autorizzazioni agli scarichi contenenti sostanze pericolose, la cui validità è di quattro anni.**».

In assenza di tale precisazione infatti, dalla lettura dell'art. 124, comma 8, come riformulato, non risulterebbe l'indicazione della durata dell'autorizzazione per gli scarichi di sostanze pericolose.

Art. 1 bis

1. Il comma 3 dell'articolo 154 è abrogato.

La norma contrasta con le disposizioni di cui al d.lgs. 112/1998 e il d.lgs. 85/2010 in materia di attribuzione della gestione del demanio idrico alle Regioni. Inoltre il comma è avulso dall'articolato che è invece relativo alla tariffazione del sistema idrico integrato.

Art. 2

(Modifica all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di criteri di priorità nel trattamento dei rifiuti)

1. All'articolo 179, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A tal fine i soggetti detentori che conferiscono rifiuti per il trattamento sono tenuti a intervenire per assicurare, nel caso in cui la dinamica dei prezzi di mercato produca esiti diversi, che il prezzo riconosciuto per il conferimento al riciclo sia, per la medesima tipologia di rifiuti, superiore a quello riconosciuto per il conferimento al recupero energetico. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione pecuniaria di 200 euro per ogni tonnellata di rifiuti».

Pur condividendo il principio che il recupero di materia debba essere favorito rispetto al recupero energetico, con questo emendamento si rischia di sfavorire l'industria del riciclo che non gode degli incentivi previsti per chi effettua recupero di energia (decreto FER). Si tratta comunque di un articolo di non facile comprensione, in cui non è chiaro come i soggetti detentori che conferiscono i rifiuti per il trattamento possano intervenire nella regolazione della dinamica dei prezzi di mercato, non è specificato chi dovrà erogare le sanzioni.

Art. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione dei rifiuti)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 182-ter, comma 2, alinea, dopo le parole: «e gli ATO» sono inserite le seguenti: «ovvero le autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191»;

b) all'articolo 183, comma 1:

1) alla lettera d), dopo le parole: «in modo differenziato» sono aggiunte le seguenti: «, nonché manufatti compostabili con certificazione UNI EN 13432:2002»;

Si propone di sostituire la parola “manufatti” con **“rifiuti originati da imballaggi”** perché la norma UNI EN 13432:2002 è riferita esclusivamente ai rifiuti da imballaggio

Atto Camera dei Deputati C. 4240-B	Osservazioni e Proposte regionali
<p>2) alla lettera e), dopo la parola: «domestiche» sono inserite le seguenti: «e non domestiche»;</p> <p>3) alla lettera ee), dopo le parole: «che rispetti» è inserita la seguente: «esclusivamente»;</p> <p>4) dopo la lettera ff) è inserita la seguente:</p> <p>«ff-bis) “digestato da non rifiuto”: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti o di sottoprodotti di cui all’articolo 184-bis che sia utilizzabile come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia»;</p>	<p>ELIMINARE</p> <p>Il digestato o il compost non utilizzati in ambito agronomico <u>sono rifiuti</u> e non possono essere compresi tra le esclusioni della lettera f) comma 1</p>
<p>c) all’articolo 185, comma 2:</p> <p>1) alla lettera b), dopo le parole: «di biogas o di compostaggio» sono aggiunte le seguenti: «quando il digestato o il compost prodotti non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell’ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l’impianto, nel qual caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera f) del comma 1»;</p> <p>2) alla lettera c), le parole: «e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002» sono sostituite dalle seguenti: «e smaltite in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell’ ambito del campo di applicazione ivi indicato»;</p>	<p>ELIMINARE Vedi sopra</p> <p>Al fine di risolvere la questione sopra evidenziata, le Regioni propongono il seguente emendamento che risponde all’esigenza di fare assoluta chiarezza con riferimento a fattispecie che, per le condizioni ivi previste, possono escludersi dalla nozione di rifiuto e trovare nella normativa attuativa dell’ articolo 112 del d.lgs. 152/2006 più idonea disciplina.</p> <p>“(Modifiche agli articoli 112, 183 e 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</p> <p>1. Al comma 1 dell’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole “effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574,” sono aggiunte le seguenti “del digestato proveniente da aziende agricole singole o associate, ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti di origine vegetale, sottoprodotti di origine vegetale o effluenti di allevamento, da soli o in miscela tra loro,”.</p> <p>2. La lettera qq) del comma 1 dell’articolo 183 è sostituita dalla seguente: “qq) “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, commi 1 o 2 bis o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2.”.</p> <p>3. Dopo il comma 2 dell’articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente: “2 bis. E’ comunque considerato un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a) il digestato proveniente da aziende agricole singole o associate, ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di prodotti di origine vegetale, sottoprodotti di origine vegetale o effluenti di allevamento, da soli o in miscela tra loro, e utilizzato a fini agronomici nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite dalla normativa statale e regionale attuativa dell’articolo 112.”.</p>
<p>d) all’articolo 195:</p> <p>1) al comma 1, dopo la lettera s) è inserita la seguente:</p> <p>«s-bis) l’adozione delle direttive per la definizione e</p>	

l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di prodotti ottenuti dal riciclaggio dei pneumatici fuori uso, rispondenti agli *standard* e alle norme tecniche di settore, ove esistenti, nonché degli aggregati ottenuti dal riciclaggio di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 184-ter del presente decreto e aventi marcatura CE ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011. Dette direttive sono adottate entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, lettera c), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare le disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Fino alla medesima data sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle regioni e dalle province autonome»;

e) all'articolo 206, comma 1:

1) alla lettera i), le parole: «dei rifiuti urbani» sono soppresse;

2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio dei pneumatici fuori uso di cui all'articolo 228, e dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera b), che risultino conformi agli *standard* e alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici, di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta o recupero e riciclaggio per tali tipologie di rifiuti previsti, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, nonché dall'articolo 181, comma 1, lettera b), e dall'allegato E alla parte quarta del presente decreto. Gli accordi e i contratti di programma di cui alla presente lettera, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa»;

f) all'articolo 208, comma 11, lettera g), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS), e del 40 per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000».

2. Le riduzioni di cui all'articolo 194, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trovano immediata applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Oltre al decreto relativo ai limiti di accettabilità di talune sostanze, si ritiene di aggiungere anche il riferimento al decreto relativo ai criteri di assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 2 lettera e); **si propone pertanto di aggiungere, dopo le parole "lettera c" le parole "ed e)"**

Si dovrebbe prevedere un coordinamento con le disposizioni previste dal decreto interministeriale n. 135 del 11 aprile 2008 (PAN GPP) e dai successivi decreti con cui sono adottati i criteri ambientali minimi.

(Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature)

1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), la paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura; il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, sempre che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, se utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

Pur comprendendo le finalità dell'estensione della esclusione dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 152/2006 delle potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, si evidenzia che la previsione appare in contrasto con la Direttiva 2008/98/CE.

Si evidenzia altresì che l'apporto di sfalci e potature (cioè di materiali lignei) è il fattore che consente la giusta miscelazione con la FORSu per il raggiungimento del necessario rapporto Carbonio/azoto che è uno se non il principale elemento di strutturazione del compost per usi agronomici. Si andrebbe quindi a prediligere il recupero di energia rispetto al recupero di materia in contraddizione con la gerarchia di gestione dei rifiuti.

Art. 5.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime».

2. Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. E' fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di organizzazione territoriale del ciclo di gestione dei rifiuti)

1. Al comma 1 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) l'azienda costituita da soli enti locali, anche in forma di società di capitali partecipata unicamente da enti locali, derivante dalla trasformazione di consorzi o aziende speciali ai sensi dell'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, risultante dall'integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o *in house* tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di bacino, può costituire ambito territoriale ottimale, purché la popolazione servita sia pari o superiore a 250.000 abitanti, salvo che la regione fissi un limite inferiore per particolari situazioni locali. In tale caso detta azienda diventa autorità d'ambito a tutti gli effetti e l'affidamento dei

ELIMINARE

in quanto – contrariamente al principio di separazione delle funzioni sancito dal d.lgs. n. 167/2000 - prevede che in un unico soggetto si sommino le competenze di governo e controllo, attribuite dal d.lgs. n. 152/2006 a soggetti pubblici, con quelle di erogazione del servizio, da attribuirsi a società individuate tramite gara o a società in house.

servizi di raccolta e di smaltimento o comunque afferenti al ciclo integrato dei rifiuti avviene direttamente all'azienda stessa anche in deroga all'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. I contratti stipulati a seguito di regolare gara mantengono efficacia fino alla naturale scadenza. Singoli comuni non facenti originariamente parte dell'azienda possono entrare a farne parte, se ricorrano per gli stessi motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità. Nel caso in cui i predetti comuni facciano parte di ambiti territoriali ottimali differenti, essi devono chiedere autorizzazione alla regione».

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. All'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferimento ai seguenti: a) separazione alla fonte e organizzazione della raccolta differenziata domiciliare; b) diffusione del compostaggio domestico; c) promozione di riciclaggio, recupero e selezione dei materiali; d) sperimentazione di modalità di riparazione, riuso e decostruzione dei materiali di scarto; e) sperimentazione di forme di tariffazione puntuale sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili»;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di perseguire in via prioritaria la riduzione della produzione dei rifiuti, nelle valutazioni si tiene conto delle capacità e competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti e riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle loro forme associate già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio possono essere conferiti anche a titolo oneroso ai soggetti affidatari del medesimo servizio».

ELIMINARE

la modifica non è condivisibile innanzi tutto perché non è chiaro che il "conferimento" è relativo all'uso del bene e non alla proprietà del medesimo e in quanto costringerà il gestore a rivalersi dei costi sostenuti attraverso la tariffa, con la conseguenza che la collettività in definitiva pagherebbe due volte i costi relativi ai medesimi impianti.

Art. 8.

(Modifica all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di misure per incrementare la raccolta differenziata)

1. All' articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di prodotti o materiali, nonché di indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo, previa convenzione a titolo non oneroso con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento dei materiali residui ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento dei medesimi. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1»

Considerato che l'art. 205 titola "Misure per incrementare la raccolta differenziata", si ritiene opportuno **aggiungere, prima di "Le associazioni di volontariato" le seguenti parole "Per incrementare il riutilizzo di beni e ridurre la produzione di rifiuti"**.

Si propone di **sostituire le parole "nonché di indumenti ceduti da privati" con le seguenti "ivi compresi gli indumenti"**; si ritiene che tale modifica renda più comprensiva la nozione di non rifiuto degli indumenti e ne permetta la cessione anche da parte di soggetti pubblici.

Considerato che risulta difficile contabilizzare i materiali residui nelle percentuali di RD stante le difficoltà di scorporare su base comunale i quantitativi raccolti sul territorio, si propone di eliminare questa previsione, emendando il testo nel seguente modo : **eliminare le parole da "Tali" a "comma 1"**.

Al fine di ridurre la produzione di rifiuti si ritiene importante incentivare il riutilizzo di beni usati ancora funzionanti, anche tramite la destinazione di aree all'interno dei centri di raccolta. Si propone pertanto di aggiungere un ulteriore comma 3-ter:

“3-ter. Nell’ambito dell’organizzazione della raccolta differenziata, i comuni ed i loro enti strumentali possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all’art. 183 comma 1 lettera mm) per lo stoccaggio temporaneo di beni usati e funzionanti destinati al riutilizzo. A tali beni non si applicano i codici dei capitoli dell’elenco di cui all’allegato D alla parte IV del presente decreto.”

Sarebbe importante prevedere anche una semplificazione per le attività di raccolta di rifiuti urbani effettuate da associazioni di volontariato e ONLUS ai fini del loro autofinanziamento (es. raccolta tappi in sughero, tappi in plastica, lattine e oggetti in alluminio, materiali ferrosi, ecc).

Art. 9.

(Introduzione dell’articolo 213-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Nel capo IV del titolo I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l’articolo 213 è aggiunto il seguente:

«Art. 213-bis. - *(Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica)* — 1. Non è soggetto al regime autorizzativo di cui agli articoli 208 e seguenti il trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili quando sono rispettate le seguenti condizioni:

a) i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense e da rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto) e da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto);

b) la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue e il trattamento è eseguito nel territorio compreso entro i confini amministrativi del comune o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, e il prodotto ottenuto in conformità all’allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è utilizzato sul medesimo territorio;

c) i rifiuti non sono stoccati prima del trattamento per oltre settantadue ore nel caso dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302) e per oltre sette giorni nel caso dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201);

d) gli impianti sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

E’ necessario prevedere una semplificazione per il trasporto in conto proprio di rifiuti organici da parte di utenze non domestiche ai sistemi di trattamento di cui all’art. 213-bis. Nello specifico si propone che i soggetti in questione non siano tenuti all’iscrizione all’Albo, ai sensi dell’articolo 212 comma 8, e non siano soggetti agli adempimenti previsti dall’articolo 193.

In zone in cui la densità della popolazione è molto bassa e i costi della raccolta rifiuti (frazione organica) non sostenibili, la possibilità di poter semplificare il trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti organici urbani biodegradabili consente di poter sviluppare, come in molti paesi europei, il trattamento di prossimità di questa frazione.

Ci sono però dei dubbi relativi a:

- possibilità di avviare questo tipo di trattamento in assenza di questi professionisti;
- rinvio alla successiva definizione di professionista abilitato che sembra eccessivo nel caso di piccole compostiere automatiche gestite da un unico soggetto;

- analoghi dubbi sorgono sulle verifiche da effettuare ai sensi del comma 2, ad esempio quando si tratti di efficienza energetica che probabilmente può avere senso solo nel caso di trattamento anaerobico.

Alla luce delle suddette problematiche si propone di aggiungere alla fine della lettera d) la seguente frase: **“Fino alla emanazione del decreto l’individuazione del responsabile è effettuata dal titolare dell’impianto tra professionisti o, nel caso di enti pubblici, anche tra i propri dipendenti, in possesso delle necessarie competenze professionali in materia di rifiuti comprovati da titolo di studio e/o dal curriculum professionale”.**

2. La realizzazione e l’esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all’osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Art. 10.

(Modifica all’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di contributo per la gestione di pneumatici fuori uso)

1. All’articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detto contributo è parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato in modo chiaro e distinto in ciascuna fattura nell’importo vigente alla data della rispettiva cessione».

Art. 11.

(Modifiche all’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di manutenzione e interventi di adeguamento)

1. All’articolo 242, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’ultimo periodo, le parole: «di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche» sono sostituite dalle seguenti: «di messa in sicurezza degli impianti, delle reti tecnologiche e delle strutture interrante»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle medesime condizioni sono altresì consentiti, anche laddove ricadano in aree da bonificare, gli interventi di adeguamento degli impianti alla normativa vigente e quelli autorizzati o prescritti nell’ambito dei procedimenti di cui agli articoli 29-bis e seguenti e 269 e seguenti».

Art. 12.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di essiccatoi agricoli)

1. All’allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, punto 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) Impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione alle imprese agricole, di cui all’articolo 2135 del codice civile, che non lavorano più di novanta giorni l’anno e di potenza

La formulazione va corretta utilizzando una terminologia coerente con le definizioni di cui all’art. 268 e delle unità di misura SI:

Atto Camera dei Deputati C. 4240-B

installata non superiore a 450.000 chilocalorie/ora per corpo essiccante»;

b) alla parte II, punto I, dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non ricompresi nella parte I del presente allegato».

Art. 13.

(Utilizzo di terre e rocce da scavo)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al *test* di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

2. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 1, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.

Art. 14.

(Residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo)

1. I residui di estrazione e di lavorazione di marmi e di lapidei, a condizione che la loro caratterizzazione, tenuto conto del valore di fondo naturale e della forma chimico-fisica delle sostanze, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione delle destinazioni d'uso, possono essere utilizzati, nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati e per interventi di recupero ambientale.

2. Ai fini di cui al comma 1 possono essere utilizzati, nell'ambito delle medesime aree di cui al predetto comma, anche i fanghi di lavorazione di marmi e lapidei purché, a seguito di analisi effettuata dall'ARPA competente, sia accertato che i valori risultanti rientrano nei limiti di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte

Osservazioni e Proposte regionali

«v-bis) Impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione alle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, che non lavorano più di novanta giorni l'anno e potenza termica nominale dell'impianto di combustione non superiore a 500 kW »;

Per le altre attività della parte II dell'allegato IV non si fa mai riferimento esplicito alla parte I, anche se nei due allegati le attività sono in molti casi le stesse con soglie differenti. Si propone pertanto di rendere coerente la nuova lettera con il testo dell'allegato in cui si inserisce:

«v-bis) Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi».

Il titolo proposto per l'art. 13 non appare appropriato alla materia trattata nell'articolato stesso e può generare confusione rispetto alla disciplina sulla terre e rocce da scavo.

quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 15.

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49)

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole: «non direttamente imputabili ad eventi meteorologici» sono sostituite dalle seguenti: «causati da impianti fognari»;

b) all'allegato I, parte B, numero 1, le parole: «articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 12».

Art. 16.

(Ulteriori disposizioni in materia di rifiuti)

1. Al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «servizio pubblico» sono inserite le seguenti: «o che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso».

2. All'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «e non superiore ad euro 0,01» e le parole: «e non superiore ad euro 0,02582» sono soppresse.

3. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del rispettivo decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri di cui al medesimo articolo 184-ter, comma 1, possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208 e 209 oppure ai sensi del titolo 111-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006».

4. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, alinea, le parole: «Fino al 2 luglio 2012» sono soppresse;

b) al comma 9, lettera a), le parole: «cento chilogrammi o cento litri l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «trecento chilogrammi o trecento litri l'anno»;

c) al comma 9, lettera b), le parole:

«cento chilogrammi o cento litri all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «trecento chilogrammi o trecento litri l'anno»;

La definizione di "trasporti occasionali e saltuari" è modificata in un modo che appare incoerente. Per effetto delle modifiche, infatti, l'art. 9 comma a) del D.Lgs. 205/2010 definisce occasionali e saltuari "i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque i trecento chilogrammi o trecento litri l'anno". La seconda condizione appare contraddittoria rispetto alla prima: non è infatti possibile arrivare a conferire complessivamente in un anno 300 kg oppure 300 l se si hanno a disposizione non più di 4 conferimenti giornalieri che non possono eccedere singolarmente i 30 kg oppure 30

I.

d) al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente “Sino a tale data, la disciplina di cui all’articolo 186 si applica anche al materiale che viene rimosso dagli alvei di fiumi, laghi, torrenti e invasi artificiali.”

e) al comma 13 le parole “per esclusive ragioni di sicurezza idraulica,” sono abrogate e dopo la parola “torrenti” sono aggiunte le parole “e invasi artificiali.”

Tali modifiche consentono di agevolare le operazioni di gestione dei sedimenti in alveo e negli invasi che attualmente possono essere effettuate solo con molte difficoltà. Con la modifica del comma 4, si stabilisce che, sino all’entrata in vigore del DM sui materiali da scavo, il rispetto delle caratteristiche di cui sopra sia valutato secondo la disciplina delle terre e rocce da scavo. Con la modifica del comma 13, si chiarisce che tutti i materiali rimossi da alvei, torrenti e invasi possono essere sottoprodotti, se possiedono le caratteristiche di cui all’art. 184-bis.

d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, verso i circuiti e le piattaforme di cui al comma 9 non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all’albo di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Ai fini di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, si propone che le semplificazioni amministrative per gli imprenditori agricoli, di cui al comma 9 bis, siano previste anche per le utenze non domestiche che conferiscono i propri rifiuti assimilati ai centri di raccolta dei rifiuti urbani di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i. e/o agli impianti di compostaggio o digestione anaerobica di cui all’art. 213 bis del d.lgs n. 152/2006.

Nello specifico si propone che i soggetti in questione non siano tenuti all’iscrizione all’Albo, ai sensi dell’articolo 212 comma 8 e non siano soggetti agli adempimenti previsti dall’articolo 193.

5. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l’ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

6. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse, purché ricorrano i requisiti di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e utilizzate per la produzione di *compost* o a fini energetici.

Non si comprende come la fattispecie si possa considerare un sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006 in quanto non originato sicuramente da un processo di produzione. Si propone in alternativa di inserirle nelle esclusioni previste articolo 185 dello stesso d.lgs. 152/2006.

Art. 17.

(Disposizioni in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall’articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del

Si segnala l’opportunità di coordinamento con lo schema di decreto interministeriale recante modifiche al decreto dell’8 marzo 2010, n. 65 attualmente all’esame della conferenza unificata.

proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;

b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza trimestrale e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 chilogrammi. Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato 1;

c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

2. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: «, effettuato» fino a: «6.000 kg» sono soppresse.

3. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.

5. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato IA, fino al 13 febbraio 2013» sono soppresse.

Art. 18.

(Disposizioni in materia di misure di compensazione)

1. In tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, tali misure non possono comunque avere carattere meramente monetario. In caso di inosservanza delle suddette misure, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto inadempiente è tenuto a versare una somma

Si contesta che la sanzione prevista in caso di inosservanza, da parte dei soggetti tenuti alla compensazione ma inadempienti (che talora coincidono con i soggetti beneficiari di autorizzazioni a eseguire determinati interventi) debba essere versata unicamente nel bilancio statale anziché devoluta alle amministrazioni locali direttamente interessate dall'opera.

di importo equivalente che affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata per le esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 19.

(Quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali)

1. Nei casi in cui sia prevista dalla normativa vigente la riassegnazione di fondi a capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o a fondi istituiti dalla legge comunque funzionali all'attuazione, da parte del medesimo Ministero, di politiche ambientali, sul sito *web* del Ministero deve essere indicato, con aggiornamento almeno trimestrale, l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione, fermi restando gli obblighi di pubblicazione già vigenti. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione che illustra detto andamento, quantificando i fondi effettivamente riassegnati.

Art 20

(Misure in tema di determinazione delle tariffe dei servizi idrici e di recupero dei costi ambientali)

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nella parte in cui prevede che nel definire e aggiornare la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale si debba assicurare la realizzazione, fra gli altri, degli obiettivi generali di tutela ambientale, si interpreta, in ogni caso, nel senso che resta comunque ferma la necessità di recuperare, sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i costi ambientali anche secondo il principio «chi inquina paga».

Art. 21

(Misure per il potenziamento dell'azione amministrativa in materia di difesa del suolo)

1. Allo scopo di massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico, all'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono attribuite le funzioni in materia di difesa del suolo di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fino all'emanazione del provvedimento di riordino degli assetti organizzativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'Ispettorato generale si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle dotazioni organiche di fatto, degli esistenti uffici dirigenziali di livello non generale, con competenze in materia di difesa del suolo, della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

«Con la medesima procedura di cui al precedente periodo si provvede altresì all'organizzazione dell' Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le direzioni e l'Ispettorato sono coordinate da un Segretario generale».

Art. 22.

(Recupero e riciclaggio dei materassi dismessi)

1. Al fine di promuovere il recupero e il riciclaggio dei materassi dismessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto per la gestione dei materassi dismessi, specificando le modalità di recupero, prevedendo l'introduzione di meccanismi che in osservanza delle normative nazionale e dell'Unione europea favoriscano il recupero e l'avvio al riciclaggio dei materiali impiegati.

Si propone di modificare l'art. 22 come di seguito riportato: " Al fine di promuovere il recupero e il riciclaggio **di alcune tipologie di rifiuti ingombranti**, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto per la gestione **di alcune tipologie di rifiuti ingombranti**, specificando le modalità di recupero, prevedendo l'introduzione di meccanismi che in osservanza delle normative nazionale e dell'Unione europea favoriscano il recupero e l'avvio al riciclaggio dei materiali impiegati"

Art. 23.

(Integrazione della disposizione recante delega al Governo per l'utilizzo di pesticidi)

1. All'articolo 20, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, dopo le parole: «Ministro per le politiche europee» sono inserite le seguenti: «, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

Art. 24

(Modifiche agli articoli 14 e 23 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012)

1. Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14, comma 4, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) razionalizzazione e riduzione di controlli a favore delle imprese che comunichino alle amministrazioni competenti, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive, il possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO, o di altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAFMLA). Ai fini della razionalizzazione e riduzione dei controlli in materia ambientale rilevano unicamente la certificazione ISO 14001, e successivi aggiornamenti, o la registrazione EMAS di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009»;

b) all'articolo 14, comma 6, dopo le parole: «in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro» sono inserite le seguenti: «nonché in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale.»;

Si propone di estendere tale salvaguardia anche ai controlli in materia ambientale, aggiungendo dopo la parola "culturale" le parole **"e dell'ambiente"**.

c) all'articolo 23, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Ferma restando le disposizioni in materia» sono inserite le seguenti: «di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché».

Art. 25.

(Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259)

1. All'articolo 93 del codice di cui al decreto-legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le spese relative alle attività di accertamento da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all' articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono a carico del soggetto che presenta le istanze di autorizzazione, le denunce di attività o quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, e sono calcolate in base ad un tariffario nazionale predisposto con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell' approvazione del tariffario nazionale e fino a quel momento si applicano i tariffari approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le prestazioni delle rispettive agenzie ambientali».

Dovrebbe essere chiarito se l'attività di accertamento è riferita alla fase di controllo post operam oppure anche alle verifiche preventive in fase istruttoria.

Art. 26.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «, come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 ,» sono soppresse e dopo le parole: «possono trovarsi materiali estranei» sono aggiunte le seguenti: «quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione»;

b) al comma 3, le parole: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27» e le parole: «all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 185, comma 4,»